

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto il servizio di lotta alla zanzara tigre rientrante tra i servizi già affidati ad Hera Rimini ai sensi dell'art.1 punto 2 del contratto di programma n.3577 del 18/12/1995 e quindi da non considerare come servizio aggiuntivo così come definito dall'art. 1 comma 2 del medesimo contratto;

Considerato che l'assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire i possibili rischi per la salute;

Dato atto che la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) si è rapidamente diffusa in questi ultimi anni sul territorio della provincia di Rimini ed in particolare durante l'estate del 2003, sul territorio comunale di Cattolica, incidendo come si è potuto vedere sul livello di qualità di vita dei cittadini e dei turisti, sulle possibilità di usufruire degli spazi aperti e di conseguenza sull'economia turistica della città;

Considerato che dalla diffusione dell'insetto, l'Amministrazione ha sempre affidato tale servizio ad Hera Rimini, che ha sempre gestito in modo soddisfacente tanto che non si sono verificate emergenze di nessun tipo. L'obiettivo che ha voluto perseguire Hera in accordo con l'Amministrazione è stato quello di pervenire, nel breve termine, a livelli di densità molto bassi e comunque tali da non essere ragione di disagio da parte della cittadinanza e dei nostri ospiti e, nel medio/lungo periodo, di eliminare questo organismo estraneo al nostro ecosistema;

Considerato che nel corso del periodo estivo del 2007, nel territorio regionale dell'Emilia Romagna, si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre, e che tale insetto potrebbe essere vettore di altre malattie ben più gravi del virus Chikungunya;

Vista pertanto la necessità d'intervenire, con ripetitività nel tempo, a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura della zanzara tigre;

Visto l'art. 5 del suddetto contratto di programma che stabilisce che le eventuali variazioni del corrispettivo devono essere valutate dalla Commissione di Valutazione costituita ai sensi dello stesso articolo, comma 4 ;

Ritenuto di prendere atto e di fare proprio il verbale della Commissione di Valutazione, redatto in data 09.04.2008, nel quale viene stabilito all'unanimità dei membri della commissione stessa, dopo una breve contrattazione, la congruità dell'offerta di Hera Rimini che corrisponde ad E. 38.000,00, che rispetto alla proposta iniziale di E. 41.800,00 è stata scontata di circa il 10%;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto :

- il D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- 1) - di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) - di prendere atto e di fare propri il verbale redatto dalla Commissione di Valutazione in data 09.04.2008 e l'allegato tecnico prodotto in quella sede, depositati agli atti della presente deliberazione;
- 3) - di dare mandato al Responsabile del 2 Settore, di effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione delle direttive fornite con il presente atto di indirizzo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
